

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 30/CDN (2013/2014)

La Commissione disciplinare nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, **Presidente**; dal Dr. Pietro Abbritti, dall'Avv. Valentino Fedeli, dall'Avv. Sergio Valente, **Componenti**; dal Dr. Carlo Purificato **Componente aggiunto**, con l'assistenza del Dr. Paolo Fabricatore, **Rappresentante AIA**; del Sig. Claudio Cresta, **Segretario**, con la collaborazione dei Signori Salvatore Floriddia e Nicola Terra, si è riunita il giorno 24 ottobre 2013 e ha assunto le seguenti decisioni:

“”

**(65) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa - (nota n. 7848/1013 pf 12-13/SS/vdb del 3.6.2013).**

La Procura federale, attivata da una nota della Segreteria AIAC datata 10 maggio 2013, accertava che un iscritto al Settore Tecnico della FIGC, a nome Marco Melchionna, nel corso della stagione sportiva 2012/2013 aveva contravvenuto all'obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall'albo di appartenenza, nonché di osservare l'ulteriore obbligo, previsto per gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti, di richiedere il tesseramento, come calciatori, solo per le Società a favore delle quali stavano prestando l'attività di tecnico.

Era infatti risultato che il Melchionna era tesserato come calciatore della Società ASD Magica Calcio a 5 e che svolgeva contemporaneamente quale tesserato anche l'attività di tecnico delle categorie allievi e giovanissimi provinciali ed esordienti della Società Ascoli Calcio 1898 Spa.

In siffatto accertato contesto, la Procura Federale, nel mentre deferiva il Melchionna alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 38 comma 6 del Regolamento di settore, deferiva alla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Marche Roberto Benigni, amministratore unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, al quale contestava la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 38 commi 1 e 4, 40 commi 2 e 4 NOIF.

Veniva altresì deferita la Società Ascoli Calcio 1898 Spa a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 CGS.

Nel resistere al deferimento, di cui se ne chiedeva il rigetto, il Benigni deduceva di aver agito in buona fede perché non poteva sapere che il Melchionna fosse tesserato per altra Società, di talché non era configurabile la violazione che gli era stata imputata, anche in considerazione del fatto che gli impegni societari di livello professionistico gli impedivano di seguire tutte le attività del sodalizio, che erano di fatto delegate ai collaboratori.

La Commissione disciplinare territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. regionale n. 202 del 26 giugno 2013, dichiarava la propria incompetenza a decidere a favore di questa Commissione, a cui rimetteva direttamente gli atti per quanto di ragione.

Opinava il primo Giudice, richiamata testualmente la norma, che nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse la competenza della Commissione Disciplinare Nazionale prevaleva su quella della territoriale, per cui non poteva che essere dichiarata l'incompetenza.

Richiamato il procedimento innanzi questa Commissione, alla riunione odierna Roberto Benigni e la Società Ascoli Calcio 1898 Spa hanno chiesto il patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Benigni e la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Benigni, sanzione della inibizione per mesi 2, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a giorni 40; pena base per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, sanzione dell'ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 400,00 (€ quattrocento/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*

- Roberto Benigni, inibizione per giorni 40 (quaranta);*
- Ascoli Calcio 1898 Spa, ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00);*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

**(63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), SIMONE ACCORSI (Presidente della Società ASD Piceno United MMX), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa e ASD PICENO UNITED MMX - (nota n. 7830/1015 pf 12-13/SS/vdb del 3.6.2013).**

La Procura federale, attivata da una nota della Segreteria AIAC datata 10 maggio 2013, accertava che un iscritto al Settore Tecnico della FIGC, a nome Mariano Fioravanti, nel corso della stagione sportiva 2012/2013 aveva contravvenuto all'obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall'albo di appartenenza, nonché di osservare l'ulteriore obbligo, previsto per gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti, di richiedere il tesseramento, come calciatori, solo per le Società a favore delle quali stavano prestando l'attività di tecnico.

Era infatti risultato che il Fioravanti era tesserato come calciatore della Società ASD Piceno United MMX e che svolgeva contemporaneamente quale tesserato anche l'attività di tecnico delle categorie allievi provinciali ed esordienti 2001 della Società Ascoli Calcio 1898 Spa.

In siffatto accertato contesto, la Procura federale, nel mentre deferiva il Fioravanti alla Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 38 comma 6 del Regolamento di settore, deferiva alla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Marche Simone Accorsi, quale Presidente della Società ASD Piceno United MMX, Roberto Benigni, Amministratore unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, ai quali contestava la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 38 commi 1 e 4, 40 commi 2 e 4 NOIF.

Venivano altresì deferite le Società ASD Piceno United MMX ed Ascoli Calcio 1898 Spa a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 CGS.

Nel resistere al deferimento, di cui si chiedeva il rigetto, il Benigni deduceva di aver agito in buona fede perché non poteva sapere che il Fioravanti fosse tesserato per altra Società, di talché non era configurabile la violazione che gli era stata imputata, anche in considerazione del fatto che gli impegni societari di livello professionistico gli impedivano di seguire tutte le attività del sodalizio, che erano di fatto delegate ai collaboratori.

La Commissione disciplinare territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. regionale n. 202 del 26 giugno 2013, dichiarava la propria incompetenza a decidere a favore di questa Commissione, a cui rimetteva direttamente gli atti per quanto di ragione.

Opinava il primo Giudice, richiamata testualmente la norma, che nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse la competenza della Commissione disciplinare nazionale prevaleva su quella della territoriale, per cui non poteva che essere dichiarata l'incompetenza.

Richiamato il procedimento innanzi questa Commissione, alla riunione odierna Roberto Benigni e la Società Ascoli Calcio 1898 Spa hanno chiesto il patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Roberto Benigni e la Soc. Ascoli Calcio 1898 Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Benigni, sanzione della inibizione per mesi 3, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2; pena base per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, sanzione dell'ammenda di € 600,00, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 400,00];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*la Commissione disciplinare nazionale dispone l'applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo.*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".*

Il procedimento è proseguito a carico di Simone Accorsi e della Società ASD Piceno United MMX, nei confronti dei quali la Procura federale ha chiesto la sanzione di mesi tre di inibizione per il primo e l'ammenda di € 500,00 per la seconda.

La Commissione osserva quanto segue.

I fatti costituenti il presupposto del deferimento di che trattasi risultano accertati oltre ogni ragionevole dubbio, essendo stati sostanzialmente non contestati né in alcun modo smentiti dagli incolpati.

La buona fede, che si assume essere stata propria di coloro che l'hanno eccepita nel corso delle indagini, non costituisce né un esimente né un'attenuante delle violazioni commesse, trattandosi di norme, richiamate nel deferimento, che si presumono note ad ogni tesserato e che non possono restare inosservate.

Il deferimento è pertanto fondato e va accolto con la sola riduzione dell'ammenda a carico della Società ASD Piceno United MMX, trattandosi di Società appartenente alla terza categoria dilettanti.

*P.Q.M.*

La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Roberto Benigni inibizione per mesi 2 (due)
- Ascoli Calcio 1898 Spa ammenda di € 400,00 (€ quattrocento/00).

Accoglie per il resto il deferimento e, per l'effetto, infligge a: Simone Accorsi inibizione di mesi 3 (tre) ed alla Società ASD Piceno United MMX l'ammenda di € 200,00 (€ duecento/00).

**(64) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO BENIGNI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 Spa), STEFANO VANNICOLA (Presidente della Società AS Piane di Morro), Società ASCOLI CALCIO 1898 Spa e AS PIANE DI MORRO - (nota n. 7826/1014 pf 12-13/SS/vdb del 3.6.2013).**

La Procura federale, attivata da una nota della Segreteria AIAC datata 10 maggio 2013, accertava che un iscritto al Settore Tecnico della FIGC, a nome Roberto Manca, nel corso della stagione sportiva 2012/2013 aveva contravvenuto all'obbligo di richiedere ed ottenere la sospensione dall'albo di appartenenza, nonché di osservare l'ulteriore obbligo, previsto per gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti, di richiedere il tesseramento, come calciatori, solo per le Società a favore delle quali stavano prestando l'attività di tecnico.

Era infatti risultato che il Manca era tesserato dal 14 settembre 2012 come calciatore della Società ASD Piane di Morro e che, senza essere tesserato, svolgeva contemporaneamente l'attività di tecnico della categoria pulcini della Società Ascoli Calcio 1898 Spa.

In siffatto accertato contesto, la Procura federale, nel mentre deferiva il Manca alla Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 38 comma 6 del Regolamento di settore, deferiva alla Commissione disciplinare territoriale presso il Comitato Regionale Marche Stefano Vannicola, Presidente della Società AS Piane di Morro e Roberto Benigni, amministratore unico della Società Ascoli Calcio 1898 Spa, ai quali contestava al Vannicola la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione all'art. 40 commi 2 e 4 NOIF, al Benigni la violazione dell'art. 1 comma 1 CGS in relazione agli artt. 38 commi 1 e 4, 40 commi 2 e 4 NOIF.

Venivano altresì deferite le Società AS Piane di Morro per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 4 commi 1 e 2 stanti gli addebiti mossi al legale rappresentante e tesserati, mentre all'Ascoli Calcio 1898 Spa veniva contestata la responsabilità diretta.

Nel resistere al deferimento, di cui si chiedeva il rigetto, il Benigni deduceva di aver agito in buona fede perché non poteva sapere che il Manca fosse tesserato per altra Società, di talché non era configurabile la violazione che gli era stata imputata, anche in considerazione del fatto che gli impegni societari di livello professionistico gli impedivano di seguire tutte le attività del sodalizio, che erano di fatto delegate ai collaboratori.

La Commissione Disciplinare Territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. regionale n. 202 del 26 giugno 2013, dichiarava la propria incompetenza a decidere a favore di questa Commissione, a cui rimetteva direttamente gli atti per quanto di ragione.

Opinava il primo Giudice, richiamata testualmente la norma, che nel caso di più incolpati appartenenti a Leghe diverse la competenza della Commissione disciplinare nazionale prevaleva su quella della territoriale, per cui non poteva che essere dichiarata l'incompetenza.

Richiamato il procedimento innanzi questa Commissione, alla riunione odierna Stefano Vannicola, Roberto Benigni le Società AS Piane di Morro ed Ascoli Calcio 1898 Spa hanno chiesto il patteggiamento ai sensi dell'art. 23 CGS.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

*“La Commissione disciplinare nazionale,*

*rilevato che, prima dell'inizio del dibattimento, i Sigg. Roberto Benigni e Stefano Vannicola nonché le Società Ascoli Calcio 1898 Spa e AS Piane di Morro, tramite i propri difensori, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell'art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Roberto Benigni, sanzione della inibizione per mesi 3, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2; pena base per il Sig. Stefano Vannicola, sanzione della inibizione per mesi 3, diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a mesi 2; pena base per la Società Ascoli Calcio 1898 Spa, sanzione dell'ammenda di € 600,00 (€ seicento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 400,00 (€ quattrocento/00); pena base per la Società AS Piane di Morro, sanzione dell'ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00), diminuita ai sensi dell'art. 23 CGS a € 350,00 (€ trecentocinquanta/00)];*

*considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l'art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;*

*visto l'art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l'Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne*

*dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;*

*rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,*

*P.Q.M.*

*La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:*

- Roberto Benigni, inibizione per mesi 2 (due);*
- Stefano Vannicola, inibizione per mesi 2 (due);*
- Ascoli Calcio 1898 Spa, ammenda di € 400,00 (quattrocento/00);*
- AS Piane di Morro, ammenda di € 350,00 (trecentocinquanta/00)*

*Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.*

**(89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURO FILUCCHI (Presidente e Legale rappresentante della Società GSD Rosignano Sei Rose), Società GSD ROSIGNANO SEI ROSE - (nota n. 1585/1250 pf 12-13/AM/ma del 9.10.2013).**

Con lettera in data 9.10 2013 la Procura federale della FIGC comunicava alla Commissione disciplinare nazionale quanto segue: in data 16/10/2012 il calciatore Alessio Lombardi proponeva reclamo innanzi alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti (di seguito CAE) lamentando il mancato pagamento da parte della Società GSD Rosignano Sei Rose di una parte di quanto a lui dovuto in base all'accordo economico stipulato per la stagione sportiva 2011/12; La CAE, accertata l'esistenza del suddetto accordo economico stipulato tra la detta Società ed il calciatore Alessio Lombardi, con provvedimento del 28.01.2013, prot. 68/Cae, condannava la Società GSD Rosignano Sei Rose al pagamento in favore del medesimo calciatore della somma di € 3.920,00, non corrisposta nel periodo di vigenza dell'accordo economico.

La Commissione vertenze economiche, nella riunione del 09.05.2013, rigettava l'appello presentato dalla Società GSD Rosignano Sei Rose avverso suddetta delibera della CAE, confermava l'impugnata decisione; decisione che veniva comunicata alla Società GSD Rosignano Sei Rose, mediante lettera raccomandata recapitata in data 01.07.2013.

Il 4.07.2013 la Società GSD Rosignano Sei Rose provvedeva ad effettuare un bonifico bancario di € 3.920,00 in favore del Comitato regionale toscano per il pagamento di quanto dovuto in favore del calciatore Alessio Lombardi; a fronte del quale il predetto calciatore, in data 26.07.2013 sottoscriveva una dichiarazione liberatoria, affermando di aver ricevuto tutti i compensi e rimborsi spese inerenti la stagione sportiva 2011/12, e che pertanto nulla gli era più dovuto;

La Procura federale pur riconoscendo che la Società GSD Rosignano Sei Rose aveva corrisposto, nel termine di trenta giorni previsto dall'art. 94 ter delle NOIF, la somma di € 3.920,00 in favore del calciatore Alessio Lombardi, sulla base di quanto disposto dalla C.A.E. della F.I.G.C. - L.N.D. e dalla C.V.E.; deferiva, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del CGS, innanzi a questa Commissione disciplinare nazionale della F.I.G.C.:

1) Mauro Filucchi nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante all'epoca dei fatti della Società GSD Rosignano Sei Rose della violazione dell'articolo 1, comma 1, CGS,

concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, per avere, in violazione ai principi di lealtà, correttezza e probità, omesso di corrispondere quanto stabilito nell'accordo economico concluso con il calciatore Alessio Lombardi;

2) la Società GSD Rosignano Sei Rose, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del CGS, per le violazioni ascritte al suo Presidente e Legale rappresentante.

La Società GSD Rosignano Sei Rose presentava memoria in cui si contestava la sussistenza della violazione contestata, assumendo in sostanza che il pagamento di quanto dovuto al calciatore Lombardi Alessio era avvenuto entro i 30 giorni dalla comunicazione della decisione definitiva della CVE in data 1 luglio 2013, nei termini dei 30 giorni previsti dall'art. 94 ter delle NOIF; per cui non poteva ascrivere agli incolpati nessuna violazione comportamentale.

All'odierna riunione è comparso il Vice Procuratore federale Avv. Mensitieri, il quale ha chiesto confermarsi il deferimento e irrogarsi le seguenti sanzioni:

- mesi 4 (quattro) di inibizione per Mauro Filucchi;
- € 1.000,00 (€ mille/00) di ammenda per la Società GSD Rosignano Sei Rose.

Per le parti deferite è comparso l'Avv. Ricci, il quale si è riportato alle conclusioni di cui alla memoria difensiva ritualmente depositata.

#### **Motivi della decisione**

Ritiene la Commissione, confermando l'avviso espresso in una propria recentissima decisione in materia (vedi C.U. n. 27/CDN del 22 ottobre 2013), che la condotta addebitata alla Società Rosignano Sei Rose configuri un mero inadempimento contrattuale, al quale si può porre rimedio utilizzando gli strumenti previsti dall'Ordinamento federale per la tutela delle posizioni dei soggetti tesserati eventualmente colpiti da comportamenti pregiudizievoli. Detto inadempimento di per sé non integra – come invece sostenuto dalla Procura federale – un illecito disciplinare sanzionabile per violazione dei principi di lealtà e probità sportiva di cui all'art.1 comma 1 del CGS in relazione al disposto dell'art. 91 n. 2 delle NOIF, poiché in esso non è dato ravvisare necessariamente l'inosservanza da parte della Società deferita di obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo.

Nel caso di specie è pacifico, inoltre, che la Società Rosignano Sei Rose, all'esito dell'iter procedurale e nei termini tassativi imposti dalle normative federali, ha provveduto al pagamento di quanto dovuto al proprio calciatore, ottemperando pertanto agli obblighi derivanti dalle norme regolamentari ed in particolare dall'art. 94 ter delle NOIF, alla cui inosservanza consegue, come espressamente previsto e codificato, l'applicazione di sanzioni disciplinari.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare nazionale proscioglie Filucchi Mauro e la GSD Rosignano Sei Rose dagli addebiti loro ascritti.

**(78) – APPELLO POL. D. TUSCIA FOGLIANESE AVVERSO LE SANZIONI IRROGATE NEI CONFRONTI DI ROBERTO CHIURAZZI (PRESIDENTE) E DELLA SOCIETÀ - (C.U. n. 40 del 13.9.2013 - C.D. Territoriale c/o C.R. Lazio).**

La Procura federale, con atto datato 20 giugno 2013, deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio i seguenti tesserati, per i capi d'incolpazione che per ciascuno di loro vengono qui di seguito riportati:

1°) Giuseppe Cocciolotti, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della squadra della Società ASD Maccarese, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, così come integrato dagli artt. 39 comma 4 e 61 comma 1 NOIF;

2°) Riccardo Firoto, all'epoca dei fatti allenatore della squadra della Società ASD Maccarese, per violazione dell'art. 1 comma 1 CGS, così come integrato anche dagli artt. 35 commi 1 e 2 Regolamento Settore Tecnico vigente, 39 comma 4 NOIF;

3°) Antonio Bordonaro, all'epoca dei fatti calciatore della Società ASD Maccarese, per violazione dell'art. 1 comma 3 CGS;

4°) Roberto Chiurazzi, all'epoca dei fatti Presidente della Società Polisportiva D. Tuscia Foglianese e dirigente accompagnatore della relativa squadra, per violazione dell'art. 1 comma CGS.

Venivano altresì deferite le Società ASD Maccarese e Polisportiva D. Tuscia Foglianese a titolo di responsabilità oggettiva la prima e diretta la seconda, entrambe ai sensi dell'art. 4 comma 2 ed 1 CGS.

Era accaduto che nel corso della gara ASD Maccarese – Polisportiva D. Tuscia Foglianese, disputata il 10 marzo 2013 per il Campionato Allievi Regionali 2012/2013, rimaneva accertato che la squadra della ASD Maccarese aveva schierato in campo un calciatore non tesserato indicandolo in distinta con il nome di altro calciatore effettivamente tesserato e che, a fine gara, i dirigenti accompagnatori di entrambe le squadre avevano raggiunto il direttore di gara nel suo spogliatoio e lo avevano inviato a sorvolare l'episodio, affinché il fatto non fosse refertato.

Si era trattato di Giuseppe Cocciolotti della Società ASD Maccarese e Roberto Chiurazzi, Presidente della Polisportiva D. Tuscia Foglianese, che, nell'occasione, fungeva anche da dirigente accompagnatore.

Era stato consenziente all'utilizzo del calciatore non tesserato l'allenatore della squadra della ASD Maccarese, a nome Riccardo Firoto e che tale circostanza, come tutte le altre, risultava accertata nel corso delle indagini della Procura federale.

L'adita Commissione Territoriale, con decisione assunta il 13 settembre 2013 e pubblicata sul CU regionale n. 40 di pari data, accoglieva per quanto di ragione il deferimento e, per l'effetto, comminava le seguenti sanzioni:

a Giuseppe Cocciolotti inibizione di anni uno e mesi sei;

a Riccardo Firoto squalifica di anni uno;

ad Antonio Bordonaro inibizione di mesi uno;

a Roberto Chiurazzi inibizione di mesi tre;

alla Società ASD Maccarese (oggi ASD Trastevere Calcio) un punto di penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato allievi della stagione 2013/2014 e l'ammenda di € 1.000,00;

alla Società Pol. D. Tuscia Foglianese l'ammenda di € 500,00.

Avverso siffatta decisione ricorre la Società Polisportiva D. Tuscia Foglianese, la quale, a mezzo di atto scritto, deduce che il Presidente Chiurazzi, nel tempo e nel luogo di che trattasi, ebbe ad adottare il comportamento descritto nel deferimento perché indotto dal



timore che la situazione degenerasse e che i calciatori della propria squadra potessero subire l'ostilità degli antagonisti.

A supporto di ciò, descrive il comportamento del calciatore Bordonari, che era entrato nello spogliatoio della squadra della D. Tuscia Foglianese, aggredendone verbalmente i componenti, che minacciava e diffidava di non presentarsi alla gara di ritorno.

Alla riunione odierna la Società ricorrente non è comparsa. E' tuttavia comparso il sig. Roberto Chiurazzi, il quale, a difesa di se stesso, deducendo il medesimo assunto della Società, ha esposto lo stato di pericolo indotto dal comportamento degli antagonisti, che lo avevano costretto, per evitare qualsiasi conseguenza in danno dei suoi calciatori, di aderire alla richiesta della Società ASD Maccarese di dire all'arbitro di sorvolare l'accaduto. Ha concluso affinché la decisione di primo grado fosse totalmente riformata in senso favorevole alla Società ed al medesimo esponente.

È altresì comparsa la Procura federale, la quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso della Società Polisportiva D. Tuscia Foglianese e la irritualità della comparizione del Chiurazzi, con conseguente conferma della decisione di primo grado.

La Commissione osserva quanto segue.

Affermata l'irritualità della comparsa del Chiurazzi, che non ha presentato nei termini memorie a difesa e le cui dichiarazioni non possono essere assunte, lo scritto della Società ricorrente appare privo di qualsivoglia richiesta di revoca, totale o parziale, della decisione di primo grado, essendosi limitato ad introdurre nel presente dibattito argomentazioni finalizzate in quale modo ad attenuare la responsabilità del proprio legale rappresentante.

Tuttavia, il tenore di detto scritto, in applicazione del principio di conservazione degli atti, induce a ritenere la sussistenza di una implicita richiesta di revisione della decisione in senso migliorativo per la ricorrente.

In tale ottica, il ricorso, pur non essendo emersa dagli atti del procedimento ed in specie dal referto dell'arbitro alcuna circostanza suscettibile di comprovare lo stato di pericolo ovvero di necessità in cui si sarebbe venuto a trovare il Chiurazzi, è tuttavia suscettibile di accoglimento in punto di sanzione, che, per ragioni di mera equità, appare opportuno ridurre della metà.

P.Q.M.

accoglie il ricorso e per l'effetto riduce l'ammenda a carico della Società ad € 150,00 (€ centocinquanta//00), confermando nel resto la decisione di primo grado.

Nulla per la tassa non versata.

**Il Presidente della CDN**  
Avv. Sergio Artico

69

**Pubblicato in Roma il 28 Ottobre 2013**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Giancarlo Abete

